



Udine – Palazzo Torriani
Venerdì, 13 gennaio 2012

Dalle Manovre “Estive” al Decreto “Salva Italia”

- a. D.L. 6.7.2011, n. 98 (L. 111/2011), c.d. “Manovra Correttiva”
- b. D.L. 13.8.2011, n. 138 (L. 148/2011), c.d. “Manovra di Ferragosto”
- c. Legge. 12.11.2011, n. 183, c.d. “Legge di Stabilità 2012”
- d. D.L. 6.12.2011, n. 201 (L. 214/2011), c.d. “Decreto Salva-Italia”

*a cura di **Luca Lunelli***

dottore commercialista e tributarista in Udine

INDICE ARGOMENTI

| | |
|--|---------|
| 1. Novità per le imprese: le modifiche al riporto delle perdite | pag. 2 |
| 2. Novità tributarie in materia di accertamento: gli studi di settore, le indagini finanziarie, la tracciabilità dei movimenti, gli istituti deflativi e le sanzioni | pag. 6 |
| 3. Novità relative al processo tributario. Dalla chiusura delle liti pendenti al procedimento di reclamo/mediazione | pag. 12 |
| 4. Il prelievo sulle attività emerse a seguito degli scudi fiscali e le imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero..... | pag. 17 |

- Relazione resa definitiva in data 10 gennaio 2012 -

1. NOVITÀ PER LE IMPRESE: LE MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

A. Riferimenti normativi e di prassi

- *art. 23, co. 9, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, che novella l'art. 84 del T.U.II.RR.*
- Ag. Entrate, Circ. 6 dicembre 2011, n. 53/E
- Assonime, Circ. 22 dicembre 2011, n. 33
- IRDCEC, Circ. 14 settembre 2011, n. 24/IR

B. La “novità”

L'art. 23, co. 9, del D.L. 98/2011 ha radicalmente modificato la **disciplina del riporto a nuovo delle perdite** in capo ai **soggetti IRES** contenuta nell'**art. 84 del T.U.II.RR.** disponendo:

- l'eliminazione del limite quinquennale del riporto a nuovo delle perdite prodotte in un periodo di imposta;
- la possibilità di utilizzo della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo successivo (a quello in cui si è realizzata) in misura non superiore all'80% dello stesso.

La **ratio** dichiarata (cfr., Relazione illustrativa al D.L. 98/2011) della novella è di

- evitare che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al *refreshing* delle perdite che giungono a scadenza;
- limitare complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;
- stabilizzare il gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

Ambito soggettivo:

Le modifiche interessano **esclusivamente i soggetti IRES** ex art. 73 del T.U.II.RR., vale a dire

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché *trusts*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i *trusts*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Continuano invece ad applicare le “vecchie” regole del riporto quinquennale ex art. 8, co. 3, del T.U.II.RR. (che non è stato interessato dalle modifiche)

- i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria;

- gli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa, ex art. 73, lett. c) del T.U.II.RR. (per effetto del rinvio operato dall'art. 143, co. 2, alle disposizioni dell'art. 8 del T.U.II.RR.).

Ambito oggettivo e meccanismo applicativo:

Le **perdite fiscali** diventano **compensabili, senza vincoli temporali, nel limite dell'80% del reddito del periodo di imposta**, in modo da far risultare un imponibile mai inferiore al 20% del reddito ante riporto.

In pratica, i **casi** sono **due: se la perdita riportata** da esercizi precedenti

- **è superiore all'80% del reddito dell'esercizio**, la compensazione si limita a quest'ultimo importo: ad esempio:
 - reddito 90
 - perdita riportata 100,
 - compensazione limitata a 72 (80% di 90) e reddito imponibile pari a 18 (90-72)
 - perdita residua riportabile in avanti pari a 28 (100 – 72)
- **è inferiore all'80% del reddito dell'esercizio**, essa si utilizza integralmente: ad esempio:
 - reddito 130
 - perdita riportata 100,
 - compensazione per intero di 100 (80% di 130 = 104) e reddito imponibile pari a 30 (130-100)

Le perdite che non vengono compensate in un determinato periodo di imposta per effetto del “tetto” dell'80%, si riportano in avanti senza alcun limite di tempo e quindi senza la “vecchia” scadenza quinquennale.

N.B.: il vincolo dell'80% del reddito non riguarda le perdite sorte nei primi tre esercizi di vita della Società (a partire dalla data di costituzione e relative a nuove attività produttive) che continuano, dunque, ad essere utilizzabili senza alcun limite temporale, né quantitativo. In proposito, è stato giustamente osservato che, a differenza di quanto avveniva in passato (quando era opportuno compensare prioritariamente le perdite con scadenza quinquennale), sarà conveniente utilizzare innanzitutto (e se ve ne sono) le perdite dei primi tre anni (compensabili al 100%) e poi quelle degli esercizi successivi (compensabili all'80%).

Decorrenza:

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che

- * la novità si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011; ma, soprattutto, che
- * coerentemente con le finalità dell'intervento normativo, **usufruiranno del riporto temporalmente illimitato anche le “perdite maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento”**. Le perdite interessate saranno esclusivamente quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in

corso alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 e quindi, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, saranno riportabili - quantunque con utilizzo nel limite dell'80% del reddito di periodo - tutte le perdite generate dal 2006 (per le quali, secondo la disciplina previgente, il 2011 sarebbe stato l'ultimo periodo di possibile utilizzo).

Profili attinenti a situazioni specifiche:

a. riflessi sulla c.d. "trasparenza fiscale": il nuovo regime di riporto delle perdite produce i seguenti effetti, tenuta presente la necessaria coordinazione con l'art. 115 del T.U.II.RR. e con il D.M. 23.04.2004 (regolamento attuativo dell'istituto)

- perdite della Società partecipata prodotte prima dell'opzione per la trasparenza: posto che, a norma dell'art. 7, co. 2, del D.M. 23.04.2004, le perdite "pregresse" della partecipata non possono essere attribuite ai soci, ma devono essere utilizzate dalla partecipata stessa per ridurre il proprio reddito, per effetto del "nuovo" art. 84, la partecipata potrà scomputare tali perdite, senza limiti di tempo, ma non oltre il "tetto" dell'80% del proprio reddito imponibile. La conseguenza "sostanziale" sarà che i soci partecipanti si ritroveranno con un imponibile imputato "per trasparenza" maggiore rispetto al passato;
- perdite dei soci prodotte prima dell'opzione per la trasparenza: premesso che l'art. 115, co. 3, dispone che le perdite "pregresse" dei soci non possono essere utilizzate a compensazione dei redditi imputati per trasparenza dalla Società partecipata, anche queste potranno essere scomputate dai "propri" redditi, senza limiti di tempo, ma con la soglia dell'80%;
- perdite della società partecipata prodotte in costanza dell'opzione per la trasparenza: l'Agenzia delle Entrate afferma che *"le nuove regole non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla Società partecipata durante l'opzione e imputate ai soci"*, anche se – a parere di chi scrive – è meglio "precisare", dal momento che
 - la perdita viene imputata al socio per trasparenza in misura integrale (senza limite dell'80%, con una connotazione simile ad una variazione in diminuzione), se poi eccede il reddito di periodo, può essere riportata, ma a quel punto segue le regole dell'art. 84 nel senso che potrà essere utilizzata nel limite dell'80% del reddito complessivo di periodo;
 - le perdite fiscali eccedenti il limite del patrimonio netto contabile della Società trasparente restano nella disponibilità esclusiva di quest'ultima e vanno da questa computate in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall'art. 84.

b. riflessi sul c.d. "consolidato fiscale"

La modifica dell'art. 84 produce i seguenti effetti nell'ambito del consolidato fiscale:

- in relazione alle perdite a disposizione delle singole società e ancora disponibili che si sono formate in un periodo di tempo antecedente l'opzione per il consolidato, le stesse

potranno essere compensate solo dalle società a cui si riferiscono ma senza limiti di tempo e nella misura dell'80% del reddito imponibile dei periodi di imposta successivi; nessun effetto si verifica invece per le perdite realizzate dalle Società consolidate nella vigenza dell'opzione, le quali vengono trasferite integralmente alla *fiscal unit*;

- la perdita fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (modello CNM, quadro CS) potrà essere utilizzata in compensazione del reddito complessivo globale relativo ai periodi di imposta successivi ma secondo le regole del nuovo art. 84, cioè senza vincoli temporali ma con la soglia dell'80%, anche perché l'art. 2, co. 9, del D.M. 9.06.2004 (decreto regolamentare attuativo del consolidato) rinvia all'art. 84, co. 1 e 2.

Problematiche (non affrontate dall'Agenzia Entrate ma per le quali servono chiarimenti)

a. perdite che possono “rivivere”: posto che, con il nuovo regime, assume rilevanza la data di formazione del reddito imponibile e non il momento in cui le perdite sono realizzate, Assonime ha (giustamente, n.d.s.) osservato che in caso di accertamento potrebbero essere utilizzate in compensazione anche perdite “prescritte”: *“ad esempio perdite del 2004 che risultano oramai prescritte nel 2011, ma che potrebbero trovare compensazione con i maggiori redditi scaturenti da accertamenti effettuati anche successivamente a tale data ma riferiti ad un anno di imposta (poniamo il 2009) in relazione al quale dette perdite erano ancora spendibili. In questi casi il regime applicabile a tali perdite dovrebbe essere quello vigente alla data di produzione del reddito oggetto di compensazione, quello stesso, cioè, che si sarebbe applicato se il maggior reddito accertato fosse stato originariamente dichiarato dal contribuente e compensato con le perdite allora disponibili”* (cfr., Circ. 33/2011, nota 4, pag. 9);

b. società in liquidazione: l'art. 182, co. 3, del T.U.II.RR. stabilisce che le perdite ante liquidazione si compensano con gli utili dei periodi intermedi a norma dell'art. 84, co. 3, del T.U.II.RR.. Quanto alle perdite non utilizzate negli esercizi intermedi, sono compensabili in sede di conguaglio finale a condizione che la liquidazione sia durata meno di cinque periodi di imposta; se la liquidazione dura oltre il quinquennio, il reddito dei periodi intermedi diventa definitivo e non si effettua alcun conguaglio alla chiusura.

Questa compensazione operava già senza il vincolo temporale prima delle modifiche recate dal D.L. 98/2011 (cfr., Ris. Ag. Entr. 23.04.2002, n. 124/E) ma ora – per effetto del rinvio all'art. 84 – la compensazione durante i periodi intermedi di liquidazione dovrebbe avvenire, sempre senza limite di tempo, ma nel rispetto della soglia dell'80% del reddito. Il tetto dell'80% non dovrebbe viceversa interessare la compensazione delle perdite all'atto della redazione del bilancio finale, anche perché l'art. 182 non contiene alcun rinvio all'art. 84 (Assonime si pronuncia a favore di questa soluzione);

c. interazioni (e problemi) con la disciplina delle c.d. società di comodo: l'Assonime ha ritenuto che le limitazioni al riporto delle perdite contenute nelle due discipline non vadano “cumulate”, dovendosi invece ritenere soddisfatte le condizioni da esse poste se la parte di

reddito escluso dalla compensazione risulta congrua rispetto ad entrambe. In altri termini, se una società non operativa con perdite pregresse di 400, dichiara un reddito di 150 a fronte di un reddito minimo presunto di 100, la quota di reddito non compensabile dovrebbe essere pari a 100 (e non a 110, ammontare che si otterrebbe se si applicasse anche l'ulteriore limite dell'80% al reddito compensabile di 50 → cioè $50 \times 80\% = 10$ $100 + 10 = 110$). Ciò in base al principio generale secondo cui *“in presenza di norme che impongono condizioni della stessa specie ma di diversa entità, le stesse devono ritenersi assolute se risulta soddisfatta quella più gravosa”*.

2. NOVITÀ TRIBUTARIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO: GLI STUDI DI SETTORE, LE INDAGINI FINANZIARIE, LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI, GLI ISTITUTI DEFLATIVI E LE SANZIONI

A. Gli studi di settore

Gli studi di settore consistono in una modalità di accertamento analitico con poste induttive, relativo al reddito di impresa e di arti e professioni, che si concreta in una procedura di calcolo a base statistica per la quantificazione dei ricavi/compensi (e corrispettivi) presuntivamente ritraibili da una attività di impresa o professionale, compresa in un gruppo omogeneo con caratteristiche strutturali comuni.

La ricostruzione della base imponibile deve fondarsi sulla esistenza di **gravi incongruenze** tra i ricavi/compensi (e corrispettivi) dichiarati e quelli **fondatamente desumibili** dagli studi di settore. Essi integrano una **presunzione semplice** qualificata dalla fondatezza della stima a rappresentare la effettiva capacità contributiva del contribuente.

Le Manovre approvate nel corso dell'anno 2011 hanno apportato diverse modifiche all'ambito di applicazione dell'istituto.

▪ D.L. 98/2011, art. 23, co. 28

- è stato **eliminato l'obbligo di motivare** l'atto di accertamento in relazione alle ragioni che inducono l'Ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore;
- viene differito il termine di pubblicazione degli studi di settore al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore, con possibilità di modificarli entro il 31 marzo dell'anno successivo, per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati;
- **sono incrementate le sanzioni amministrative** come segue:
 - la sanzione per omessa presentazione del modello degli studi di settore viene applicata nella misura massima di € 2.065,00 *“sempre che il contribuente non provveda alla presentazione dello stesso con una dichiarazione integrativa, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate”*. In questo caso ci si potrebbe chiedere quale sanzione si applica nel caso in cui l'Agenzia non inviti il contribuente a regolarizzare la violazione;

- la sanzione prevista per la violazione di infedele dichiarazione è aumentata del 50% nel caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore se il contribuente non vi provvede anche a seguito di invito da parte dell'Agenzia delle Entrate: sempre che il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quello dichiarato;

ma, soprattutto, il D.L. ha previsto che la omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore o la indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti consente all'ufficio di procedere ad **accertamento induttivo**, se il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione dello strumento sia superiore al 10% di quello dichiarato.

▪ D.L. 138/2011, art. 2, co. 35

Oltre a consentire la integrazione degli studi di settore entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, anche a seguito della necessità di aggiornare o istituire gli indicatori di normalità economica – il D.L. ha previsto che la disposizione secondo cui le rettifiche basate sulle presunzioni da studi di settore nei confronti dei contribuenti virtuosi – cioè congrui coerenti e fedeli – non possono essere effettuate qualora *“l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000,00, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati”*, si applica a condizione che i contribuenti risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione (anche) al **periodo di imposta precedente**.

▪ L. 214/2011, art. 10

Vengono introdotte sia disposizioni di favore nei confronti dei contribuenti congrui, coerenti e fedeli, sia disposizioni di contrasto per i contribuenti che non rispettano le predette condizioni; e precisamente:

nei confronti del contribuente congruo, anche per effetto di adeguamento,

- gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, co. 1, lett. d) (D.P.R. 600/1973) sono preclusi;
- i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di un anno salvo che ricorra il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito è consentita quando il reddito complessivo si discosta da quello dichiarato di almeno 1/3 (in luogo del quinto richiesto “ordinariamente” dall'art. 38, D.P.R. 600/1973);

con la precisazione che le predette disposizioni di favore si applicano a condizione che il contribuente sia stato fedele nella compilazione del modello degli studi di settore e risulti “coerente”;

per i contribuenti non congrui, invece, sono previsti **specifici piani di controllo** basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenendo conto delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria. Se, poi, il contribuente è anche non coerente, i controlli verranno svolti prioritariamente, avvalendosi delle indagini finanziarie.

Infine, la L. 214/2011 ha abrogato il co. 4-*bis* dell'art. 10 e l'art. 10-*ter* della L. 146/1998 che stabilivano limitazioni agli accertamenti – anche nel caso di adesione all'invito a comparire - nei confronti dei contribuenti c.d. “virtuosi” (cioè, congrui, coerenti e fedeli) **qualora** *“l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati”*, per cui l'accertamento (presuntivo) può essere effettuato solo se *“l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati”* ovvero *“superi, in valore assoluto, 50.000 euro”*.

Quanto alla decorrenza delle modifiche, il co. 13 dell'art. 10 stabilisce che le nuove disposizioni *“si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 e a quelle successive”*, mentre per l'accertamento relativo alle annualità precedenti il 2011, *“continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente”* co. 4-*bis* dell'art. 10 e l'art. 10-*ter* della L. 146/1998.

B. Le indagini finanziarie

Le indagini finanziarie consistono nella acquisizione e utilizzo di dati notizie e documenti che risultano da rapporti (continuativi o anche sporadici) intrattenuti da contribuenti-clienti con Banche, Poste o altri operatori finanziari per procedere ad un accertamento che può essere effettuato

- ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti di tutte le categorie di contribuenti,
- ai fini Iva, solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

In entrambi i casi, la ricostruzione della base imponibile viene effettuata sulla base delle operazioni acquisite e rilevate attraverso le indagini finanziarie e integra una **presunzione legale relativa** che trasferisce sul contribuente l'onere di giustificare i singoli movimenti.

Come per gli studi di settore, anche l'ambito di applicazione delle indagini finanziarie è stato ampliato dalle Manovre del 2011.

▪ D.L. 98/2011, art. 23, co. 24-27

- inserisce tra i **soggetti destinatari** delle indagini finanziarie anche le società ed enti di assicurazione, ai quali potranno essere richieste informazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita attuati attraverso piani finanziari pluriennali di investimento e forme pensionistiche complementari individuali;
- consente l'acquisizione anche di **informazioni** relative alle **garanzie** prestate dagli intermediari nell'interesse dei clienti;

ma, soprattutto, attribuisce nuovi poteri agli Uffici ed alla Guardia di Finanza ai quali sarà consentito l'**accesso** presso tutti gli operatori finanziari per l'**acquisizione diretta** dei dati e delle notizie relative a tutti i rapporti e le operazioni di natura finanziaria oggetto della richiesta.

▪ D.L. 138/2011, art. 2, co. 36-*undevicies*

Viene introdotta una modifica - peraltro, già abrogata dall'art. 11, co. 5, L. 214/2011 (e sostanzialmente sostituita con altra: vd. oltre) – in base alla quale l'Agenzia delle Entrate può

procedere alla elaborazione di specifiche **liste selettive** di contribuenti da sottoporre a controllo basate sulle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, nella quale affluiscono le comunicazioni obbligatorie effettuate dagli intermediari finanziari (complessivamente considerati) relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti e alle operazioni da questi effettuate. In proposito, si ricorda che le Banche, le Poste e gli intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e tenere in evidenza i dati identificati dei soggetti con i quali intrattengono rapporti o che effettuano operazioni di natura finanziaria (escluse quelle di importo inferiore € 1.500,00, effettuate tramite bollettino postale); e a comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti o di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto. Dette comunicazioni sono archiviate in un'apposita sezione dell'Anagrafe (cfr. art. 7, D.P.R. 605/1973).

▪ L. 214/2011, artt. 11 e 11-bis

Viene esteso l'oggetto dei dati che devono essere comunicati all'Anagrafe tributaria e l'utilizzo che ne è consentito all'Amministrazione finanziaria; in particolare:

- le Banche, le Poste e gli intermediari finanziari (complessivamente considerati) sono obbligati – a partire dal 1° gennaio 2012 - a **comunicare** periodicamente all'Anagrafe tributaria le **movimentazioni** relative ai "rapporti finanziari", le informazioni relative a tali rapporti, nonché gli importi delle operazioni finanziarie;
- i predetti dati sono archiviati in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria e possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per la elaborazione di specifiche **liste selettive** di contribuenti a maggior rischio di evasione (la norma, come già rilevato, sostituisce la precedente previsione contenuta nell'art. 2, co. 36-*undecies*, D.L. 138/2011, abrogata).

È, inoltre, stabilito che le informazioni finanziarie siano acquisite esclusivamente tramite procedure telematiche e che la conservazione dei dati non possa superare i termini massimi di decadenza previsti per l'accertamento delle imposte sui redditi.

Resta il dubbio se tra i dati da comunicare a partire dal 1° gennaio 2012 siano compresi anche quelli relativi ad annualità precedenti, per lei quali sono ancora pendenti i termini di accertamento.

C. La tracciabilità dei movimenti

▪ D.L. 138/2011, art. 2, co. 4 e 4-bis

Il D.L. 138/2011 aveva previsto che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore fossero adeguate alla soglia di € 2.500,00 (fino al 13.8.2011 detto limite era fissato a € 5.000,00). La violazione della norma comportava l'applicazione di una (consistente) sanzione amministrativa pecuniaria, che, però, non si applicava alle violazioni commesse tra il 13 e il 31 agosto 2011.

▪ L. 214/2011, art. 12, co. 4 e 4-bis

L'art. 12, L. 214/2011 ha ridotto ulteriormente le limitazioni all'uso del contante e dei libretti di deposito al portatore alla soglia di € **1.000,00**, per cui, a decorrere **dal 6.12.2011**:

- è vietato il **trasferimento** di denaro contante o di libretti e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, per importi superiori a € 1.000,00; anche se effettuato in maniera artificiosamente frazionata. Il divieto riguarda non solo i trasferimenti a titolo oneroso ma anche quelli a titolo gratuito come le donazioni o i prestiti effettuati ad es. tra parenti;
- gli **assegni** bancari o postali di importo superiore a € 1.000,00 devono recare il nome e la ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di **non trasferibilità**;
- i **libretti** di deposito al portatore non possono avere un **saldo** superiore a € 1.000,00 e, se di importo superiore, devono essere riportati “sottosoglia” oppure estinti entro il **31.3.2012**.

La violazione delle limitazioni all’uso del contante e dei libretti di deposito al portatore comporta l’applicazione di una sanzione:

- dall’1% al 40% dell’importo **trasferito**, con un minimo di € 3.000,00, che può essere aumentata da 1 a 5 volte se la violazione riguarda importi superiori a € 50.000,00;
- dal 20% al 40% del **saldo** dei libretti di deposito, con un minimo di € 3.000,00, che può essere aumentata da 30% al 60% se il saldo del libretto è superiore a € 50.000,00 ed è pari al saldo del libretto se il saldo stesso è inferiore a € 3.000,00.

Come per la precedente previsione del D.L. 138/2011, è previsto un limitato periodo di “tolleranza” - dal 6.12.2011 al 31.1.2012 – nel quale le violazioni del nuovo limite di € 1.000,00 non sono sanzionate.

D. Gli istituti deflativi e le sanzioni amministrative tributarie: novità

▪ Istituti deflativi: D.L. 98/2011, art. 23; art. 8 e 9, D.Lgs. 218/1997

L’art. 23 del D.L. 98/2011 ha modificato l’art. 8, co. 2, 3 e co. 3-bis, D.Lgs. 218/1997 eliminando l’obbligo di prestazione della garanzia anche per quegli istituti che prima la imponevano e incrementando le sanzioni applicabili in caso di violazioni relative all’omesso versamento rateale. In particolare:

- nel caso di versamenti rateali delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, l’obbligo di prestazione della **garanzia** mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettivi dei fidi (Confidi), è stato **soppresso** (anche) nel caso in cui l’importo delle rate successive superi i € 50.000,00. La norma non si applica agli atti di adesione, alle acquiescenze e alle conciliazioni giudiziali già perfezionate alla data del 6.7.2011, anche con la prestazione della garanzia;
- nel caso di **omesso versamento** anche di una sola delle rate diverse dalla prima che si protragga oltre il termine di pagamento di quella successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo non solo degli importi riferiti alla rata non pagata, ma anche del totale delle residue somme dovute e della **sanzione** applicata in misura **doppia** sul residuo importo dovuto a titolo di tributo, (oltre agli interessi). Il contribuente può tuttavia sanare il mancato versamento di una rata (diversa

dalla prima), se effettua il pagamento della stessa entro la scadenza di quella successiva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, cioè versando l'importo dovuto, gli interessi maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento e la relativa sanzione e facendo pervenire in Ufficio, entro 10 giorni dal pagamento, la relativa attestazione. In questo caso, l'Ufficio può riconoscere il mantenimento del beneficio della rateazione originariamente concessa.

Va ricordato Infine, che - nelle ipotesi di accertamento con adesione e di acquiescenza - anche gli atti di rideterminazione delle residue somme dovute a seguito del mancato versamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento di quella successiva, rientrano tra quelli per i quali l'iscrizione a ruolo è sostituita dalla intimazione ad adempiere se gli atti di rideterminazione degli importi dovuti sono successivi agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° ottobre 2011.

▪ **Sanzioni D.L. 98/2011, art. 23; art. 13, D.Lgs. 471/1997 e artt. 16 e 17, D.Lgs. 472/1997**

- a) L'**art. 13, del D.Lgs. 471/1997** punisce con la sanzione del 30% il ritardato e/o omesso versamento dei tributi. La norma prevedeva che in caso versamento di tributi effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione fosse applicata in misura ridotta (pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo) solo se i versamenti erano relativi a crediti assistiti da garanzia. Con la modifica del D.L. 98/2011, quest'ultima limitazione è venuta meno per cui, attualmente, la riduzione della misura sanzionatoria (1/15 per ogni giorno di ritardo) nel caso di brevi ritardi nei versamenti dei tributi si applica in via generalizzata.

A tale riduzione si aggiunge quella da ravvedimento operoso (ex art. 13, del D.Lgs. 472/1997), se al versamento con "breve ritardo" si accompagna il versamento spontaneo dei relativi interessi e della sanzione (ridotta); con la precisazione, però, che la riduzione della sanzione di cui all'art. 13, del D.Lgs. 471/1997 è prevista indipendentemente dal ricorso all'istituto del ravvedimento operoso: infatti, anche quando la sanzione è applicata dall'Ufficio, questo terrà conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

- b) Al fine di razionalizzare il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, l'art. 23, co. 29, del D.L. 98/2011 modifica gli artt. **16 e 17**, D.Lgs. 472/1997, con la conseguenza che la definizione in via agevolata della sanzione per le c.d. violazioni formali irrogate (obbligatoriamente) secondo il procedimento di cui all'art. 16, del D.Lgs. 472/1997 può essere effettuata in misura ridotta (1/3) anche dopo che l'Ufficio ha rideterminato la sanzione sulla base delle deduzioni difensive prodotte (entro il termine di proposizione del ricorso) dal contribuente (cfr. art. 16, co. 7-bis, D.Lgs. 472/1997).

La irrogazione delle sanzioni collegate al tributo contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica ex art. 17, D.Lgs. 472/1997 non è più facoltà dell'Ufficio ma diviene procedimento ordinario e obbligatorio: in tal caso non è più possibile utilizzare il procedimento previsto dall'art. 16, stesso decreto, ancorchè sia comunque possibile la

definizione agevolata delle sole sanzioni a norma dello stesso art. 17, co. 2.—La disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

3. NOVITÀ RELATIVE AL PROCESSO TRIBUTARIO. DALLA CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI AL PROCEDIMENTO DI RECLAMO/MEDIAZIONE

A. Novità relative al processo tributario: artt. 23 e 37, D.L. 98/2011, art. 2, D.L. 138/2011

Tra le più importanti modifiche alla disciplina del processo tributario si ricordano:

- le (ulteriori) indicazioni che devono essere inserite nel ricorso;
- la introduzione dell'obbligo del contributo unificato in luogo dell'imposta di bollo;
- la “nuova” condizione di procedibilità del ricorso nel caso di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore inferiore a € 20.000,00 notificati al destinatario a partire dal 1° aprile 2012, per i quali vi è l'obbligo di presentazione del reclamo (vd. oltre).

▪ Ricorso

Il ricorso deve contenere oltre alla (già prevista) indicazione, della Commissione tributaria adita, del ricorrente e suo legale rappresentante, del resistente, degli estremi dell'**atto** impugnato, dell'oggetto della **domanda** (*petitum*) e dei **motivi** di impugnazione (*causa petendi*), anche la indicazione:

- del **codice fiscale** del ricorrente e del suo indirizzo di posta elettronica certificata – **PEC** (se la possiede);
- del **codice fiscale**, indirizzo **PEC** e recapito **fax** del **difensore**;
- del **valore della lite** (che l'art. 14, co. 3-*bis*, D.P.R. 115/2002 impone di dichiarare nelle conclusioni del ricorso, ai fini della determinazione del contributo unificato).

L'omissione di tali indicazioni comporta le seguenti sanzioni:

- omessa indicazione del codice fiscale della parte: aumento del 50% del contributo unificato dovuto e sanzione amministrativa da 103,00 a 2.065,00 euro, *ex art. 20 del D.Lgs. 473/1997*;
- omessa indicazione del codice fiscale del difensore: sanzione amministrativa da 103,00 a 2.065,00 euro *ex art. 20 del D.Lgs. del 473/1997*;
- omessa indicazione del numero di *fax* o dell'indirizzo PEC del difensore: aumento del 50% del contributo unificato dovuto *ex art. 13, co. 3-bis, D.P.R. 115/2002*. L'omessa indicazione dell'indirizzo PEC della parte - prevista nell'ipotesi in cui questa sia obbligata alla sua attivazione (società di capitali, ecc.) e stia in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato (nei casi consentiti dalla legge e cioè per le liti di valore inferiore a 2.582,28 euro) – non comporta, invece, la maggiorazione del contributo unificato (cfr. Circ. MEF 1/DF del 21.9.2011);

- omessa dichiarazione di valore: applicazione del contributo unificato nella misura massima di 1.500,00 euro ex art. 13, co. 6, D.P.R. 115/2002.

▪ Contributo unificato

Il contributo unificato, introdotto in luogo della imposta di bollo precedentemente applicata nel processo tributario, deve essere corrisposto – in base al valore della lite - dalla parte che, per prima, si costituisce in giudizio¹ ed è dovuto per ciascun grado di giudizio di fronte alle Commissioni tributarie.

Sono soggetti, tra gli altri, al contributo unificato: il ricorso e l'appello principale, l'appello incidentale, il reclamo con o senza proposta di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 (ma solo al momento del deposito presso la Segreteria della CTP), gli atti di intervento di cui all'art. 14, co. 3, stesso decreto (litisconsorzio), l'istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'art. 22, D.Lgs. 472/1997.

Ne restano, invece, esclusi, tra gli altri: l'istanza di sospensione di cui all'art. 47, D.Lgs. 546/1992, la riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto ex artt. 39 e 40, D.Lgs. 546/1992 (ad es. quando è presentata querela di falso o quando il difensore incaricato è sospeso dall'albo), la relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all'art. 7, co. 2, stesso decreto.

Come già rilevato, il contributo unificato è dovuto dalla parte che si costituisce in giudizio per prima, per cui, di regola, esso è dovuto:

- nel giudizio di primo grado, dal ricorrente, salvo che il resistente si sia costituito per primo nel quale caso il pagamento del contributo unificato è dovuto dal resistente;
- nel giudizio di appello, dalla parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado, con la precisazione che - nel caso di soccombenza parziale - ciascuna delle parti che ha appellato la sentenza di primo grado è tenuta al pagamento del contributo unificato in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi.

L'importo del contributo unificato è determinato in base al valore della lite, secondo la seguente progressività per scaglioni di valore:

| VALORE DELLA CONTROVERSIA | IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (in euro) |
|---|--|
| Fino a 2.582,28 euro | 30,00 euro |
| Superiore a 2.582,28 e fino a 5.000,00 euro | 60,00 euro |
| Superiore a 5.000,00 euro e fino a 25.000,00 euro | 120,00 euro |
| Superiore a 25.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro | 250,00 euro |
| Superiore a 75.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro | 500,00 euro |
| Superiore a 200.000,00 euro | 1.500,00 euro |

¹ Ne deriva l'opportunità di non dare atto già nel ricorso (da notificare a controparte) dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, posto che lo stesso potrebbe incombere sulla parte resistente costituitasi per prima in giudizio.

Il contributo unificato è aumentato della metà se, nel ricorso, il difensore non indica il proprio indirizzo PEC o la parte non indica il proprio codice fiscale, ma tali omissioni possono essere sanate – a seguito di informale richiesta della Segreteria della Commissione tributaria – se la parte deposita tempestivamente un atto contenente le indicazioni mancanti.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato tramite

1. versamento con **F23**, codice tributo 941T (anche telematico);
2. versamento con **c/c postale** intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia;
3. versamento presso le **rivendite** di generi di monopolio e valori bollati.

La ricevuta del versamento (tramite F23 o bollettino di c/c postale) va allegata al ricorso al momento del deposito (cfr. Nota Min. Economia e Finanze, 7.7.2011, prot. 11350); il contrassegno (rilasciato dalle rivendite di valori bollati) deve essere apposto sulla nota di iscrizione a ruolo.

In proposito, si ricorda che è stato introdotto anche nel processo tributario l'obbligo delle parti di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, *“la **nota di iscrizione al ruolo**, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”* (cfr. art. 22, D.Lgs. 546/1992). La nota va redatta utilizzando l'apposito modello approvato dal Dipartimento delle Finanze Mef ed ha sostanzialmente il medesimo contenuto della c.d. nota di deposito che le parti del processo tributario sono tenute a presentare ogni volta depositano un atto presso la Segreteria delle Commissioni.

Se la parte obbligata omette – in tutto o in parte - il versamento del contributo unificato, la Segreteria della Commissione tributaria gli notifica un invito al pagamento o all'integrazione del contributo versato, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza entro il termine di un mese comporta l'iscrizione a ruolo del contributo maggiorato degli interessi e della sanzione amministrativa compresa tra il 33% e il 200% dell'importo dovuto e non versato.

B. Dalla chiusura delle liti pendenti al procedimento di reclamo/mediazione

▪ Definizione delle liti pendenti: Art. 39, co. 12, D.L. 98/2011 (cenni)

L'art. 39, co. 12, del D.L. 98/2011 ha previsto che le liti fiscali pendenti alla data del **1° maggio 2011** di valore non superiore a € 20.000,00, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (con la sola esclusione delle liti relative al recupero degli aiuti di Stato illegittimi), possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo che varia a seconda del valore della lite pendente, del grado di avanzamento del giudizio e del suo esito provvisorio.

La procedura prevedeva:

- il versamento di quanto dovuto, separatamente per ciascuna lite pendente, in un'unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione e di compensazione: il versamento andava

effettuato entro lo scorso 30 novembre 2011, con modello *"F24, Versamenti con elementi identificativi"*, compilato secondo le modalità stabilite con R.A.E. 82/2011 ;

- la presentazione di una domanda di definizione in carta libera, entro il prossimo 31 marzo 2012, esclusivamente in via telematica (il relativo modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13.9.2011, n. 2011/119854, reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it). Nel caso la domanda venga presentata prima della attivazione della procedura per la trasmissione telematica, l'Ufficio attesta l'avvenuta presentazione della domanda alla data di ricezione della stessa.

La data di ricezione della domanda rileva ai fini della determinazione della somma dovuta, nel senso che questa viene individuata sulla base della pronuncia non definitiva resa a tale data, ma la definizione si perfezionava con il versamento del dovuto entro il termine del 30.11.2011 e la presentazione dell'istanza di definizione entro il 31.3.2012. Qualora non vi siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione dell'istanza.

L'omesso versamento di quanto dovuto comporta l'inefficacia della sanatoria, ma con possibilità di sanare eventuali errori scusabili commessi dal contribuente nella determinazione del versamento: in questa ipotesi, infatti, la Direzione regionale o provinciale comunica al contribuente la differenza dovuta per la regolarizzazione e il contribuente effettua il relativo versamento maggiorato degli interessi legali entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, sanando, così l'irregolarità.

L'Ufficio che riceve l'istanza, una volta riscontrato l'integrale pagamento del dovuto, dispone, sulla base di una sommaria verifica della definibilità della lite, la sospensione della riscossione dei ruoli e, nel caso le somme già versate in pendenza di giudizio siano superiori a quelle dovute per la definizione, può procedere (dopo aver verificato la regolarità della definizione) al relativo sgravio.

Qualora, invece, rilevi l'irregolarità della definizione o l'omesso o insufficiente versamento del dovuto, l'Ufficio notificherà al ricorrente e depositerà presso l'organo giurisdizionale, il provvedimento di diniego della definizione della lite pendente. Se il provvedimento di diniego viene impugnato dal contribuente e non pendono più i termini per impugnarlo, le somme versate per la definizione possono essere rimborsate.

La definizione della lite pendente comporta la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, per cui le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Le liti pendenti per le quali sia stata presentata istanza di definizione – il cui elenco è comunicato all'organo giurisdizionale competente – sono sospese fino al 30.9.2012.

▪ *Procedimento di reclamo/mediazione: Art. 39, co. 9, D.L. 98/2011; Art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992*

La definizione delle liti pendenti è strettamente correlata all'istituto del reclamo/mediazione, dato che è stata introdotta *"al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e, quindi, di concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento"* del reclamo; tuttavia, mentre la definizione delle liti pendenti è diretta a

“chiudere” il contenzioso pregresso, il reclamo tende a definire il contenzioso futuro, con lo scopo di costituire *“un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall’Agenzia delle Entrate”*.

L’istituto – inserito nel “sistema” del contenzioso tributario mediante l’art. 17-bis (del D.Lgs. 546/1992) – introduce l’obbligo, per gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore inferiore a € 20.000,00 notificati al destinatario a partire dal 1° aprile 2012, di proporre un reclamo in via amministrativa prima di adire la via giurisdizionale: a pena di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, del successivo ricorso. Si tratta, quindi, di una sorta di “ricorso amministrativo” obbligatorio che riguarda:

- gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- notificati a partire dal 1° aprile 2012;
- di valore non superiore a € 20.000,00, avendo riguardo – ai fini della determinazione del valore – ai criteri stabiliti dall’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, per cui si deve considerare solo l’importo del tributo, se la controversia potenziale riguarda l’avviso di accertamento e l’importo delle sanzioni, se la controversia riguarda l’avviso di irrogazione sanzioni.

Sono esclusi dalla disciplina dell’istituto gli atti che non presentano i pre-requisiti previsti dalla norma, cioè gli atti non emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore superiore a € 20.000,00 e, in generale, quelli che non sono autonomamente impugnabili.

Il reclamo deve contenere

- una motivata richiesta di annullamento – totale o parziale - della pretesa;
- una proposta (facoltativa) di mediazione;
- tutti i requisiti previsti dall’art. 18, D.Lgs. 546/1992 per il ricorso, dato che, se non viene accolto o la mediazione fallisce, il reclamo produce gli effetti del ricorso: di conseguenza, l’atto dovrà contenere l’indicazione della Commissione tributaria adita; del reclamante (e possibile futuro ricorrente), del suo difensore (salvi i casi in cui il contribuente può stare in giudizio personalmente), del resistente, degli estremi dell’atto impugnato, dell’oggetto della domanda e dei motivi di impugnazione (oltre alle specifiche indicazioni già viste a seguito delle modifiche dell’art. 18 (ad opera dei D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011)).

Il reclamo, sottoscritto dal difensore (o dal contribuente, se può stare in giudizio personalmente), deve avere in allegato la documentazione a sostegno della tesi prospettata e deve essere presentato – nel termine (perentorio) di impugnazione dell’atto, cioè entro 60 giorni dalla sua notifica – alla Direzione provinciale (o regionale) dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto in contestazione, la quale provvederà attraverso strutture diverse ed autonome rispetto a quella che ne ha curato l’istruttoria. Il reclamo sospende il termine di proposizione del ricorso per 90 giorni o per il minor periodo entro il quale l’Agenzia delle Entrate comunica il suo accoglimento o rigetto.

L’organo destinatario, una volta ricevuto l’atto, può:

- accogliere il reclamo e annullare l’atto: nel quale caso la procedura si chiude e le relative spese restano a carico del contribuente;

- rigettare il reclamo e rifiutare la proposta di mediazione: nel qual caso *“formula d’ufficio una proposta di mediazione”*.

Se la mediazione ha luogo, si applicano le disposizioni previste per la conciliazione giudiziale.

Se, invece, il reclamo viene respinto o la mediazione non ha esito positivo, il reclamo produce gli effetti del ricorso per cui il contribuente dovrà costituirsi in giudizio depositando presso la Segreteria della Commissione tributaria l’atto, i documenti e il fascicolo di parte, e la nota di iscrizione a ruolo e dovrà versare il contributo unificato. Dopo di che, il giudizio prosegue secondo le regole del processo tributario, ma con esclusione della possibilità di conciliare la controversia.

La parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle normali spese di giudizio, una maggiorazione del 50% delle spese stesse *“a titolo di rimborso delle spese del procedimento”* di reclamo, e la Commissione tributaria, fuori dei casi di soccombenza reciproca *“può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”*.

4. IL PRELIEVO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE A SEGUITO DEGLI SCUDI FISCALI E LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI E LE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

Premessa

Il c.d. “Decreto Monti” - in sede di conversione - ha abbandonato l’originaria previsione di una imposta *una tantum* dell’1,5% sui capitali “scudati”, per introdurre una complessa (e decisamente più gravosa) “rete” di **imposte a regime** riguardanti

1. da un lato, **le attività finanziarie “scudate” che sono state rimpatriate** e per le quali permane la **secretazione** (ed anche quelle non più secretate, ma con una imposta *una tantum*);

2-3. dall’altro, **tutte le attività immobiliari e finanziarie detenute all’estero** da contribuenti residenti (non soltanto quelle regolarizzate a seguito di scudo fiscale).

1. L’imposta sulle attività finanziarie emerse a seguito della normativa sullo scudo fiscale

A. Riferimenti

- art. 19, co. 6-12, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011

B. La “novità”

Le **attività finanziarie oggetto di emersione** in applicazione delle (tre) diverse edizioni dello scudo fiscale (art. 13-*bis* del D.L. 78/2009 e ss.mm. e degli artt. 12 e 15 del D.L. 350/2001 e ss.mm.) ed **ancora secretate alla data del 6 dicembre 2011**, sono assoggettate ad una **imposta di bollo speciale annuale**

- dell'**1%** per l'anno **2012**
- dell'**1,35%** per l'anno **2013**
- dello **0,4%** per gli **anni successivi**.

La norma in esame parla di "attività finanziarie" e non di attività patrimoniali di altro genere: per cui non dovrebbero essere interessate dal prelievo in questione le attività diverse da quelle finanziarie che sono state comunque oggetto di emersione come, ad esempio, gli immobili (probabilmente anche in considerazione del fatto che, su tali beni, viene ad applicarsi un'imposta patrimoniale specifica che si analizzerà nel prosieguo), gli yacht, i marchi, i brevetti, gli oggetti di antiquariato. E' altrettanto vero che, se così fosse, gli intermediari sarebbero costretti a ricostruzioni documentali specifiche.

Per le attività oggetto di emersione che, al 6 dicembre 2011, sono state **in tutto o in parte prelevate dal rapporto** di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto delle procedura di emersione ovvero comunque dismesse è dovuta – **per il solo anno 2012** – una **imposta straordinaria** pari **all'1%**. Sul punto, servono chiarimenti (anche perché la scadenza del 16 febbraio è vicina e già iniziano le richieste di proroga, cfr. Sole 24h del 7.01.2012) su cosa intende il Legislatore con "comunque dismesse" perché potrebbero rientrare in tale previsione anche

- le attività che hanno perso i benefici della segregazione per rinuncia espressa del cliente o per esibizione della dichiarazione riservata alle autorità fiscali in occasione di una verifica;
- le attività trasferite a terzi per successione o donazione;
- i casi in cui nel rapporto sono stati accreditati valori non oggetto di scudo fiscale o redditi non assoggettati ad imposta a titolo definitivo;
- i casi in cui il cliente ha prelevato somme o valori dal rapporto scudato.

In ogni caso, va rilevato come tale previsione normativa non possa che fare riferimento alle attività oggetto di rimpatrio materiale o giuridico, perché solo per questa tipologia di emersione gli intermediari hanno accesso appositi "rapporti".

L'imposta in argomento va determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, cioè sulle comunicazioni relative a titoli, strumenti e prodotti finanziari (è stato giustamente rilevato che non si comprende perché non sia deducibile anche l'imposta sugli estratti conto di cui all'art. 13, co. 2-bis, della medesima Tariffa).

Gli intermediari (banche, SIM, SGR, Società fiduciarie) di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 350/2001 provvedono a:

- trattenere l'imposta dal conto del soggetto interessato ovvero a ricevere provvista dallo stesso;
- versare l'imposta entro il **16 febbraio di ogni anno** con riferimento al valore delle attività ancora **segretate al 31.12 dell'anno precedente**. Per il versamento da effettuare **entro il**

16.2.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011; quanto al **valore**, dovrebbe essere assunto quello di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso (ciò per effetto del rinvio all'art. 13, co. 2-ter del D.P.R. 642/1972 in materia di imposta di bollo);

- segnalare all'Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista. In tal caso, l'imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo *ex art.* 14 del D.P.R. 602/1973. Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato, mentre per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

L'Agenzia, con un apposito Provvedimento, stabilirà le relative disposizioni di attuazione.

2. L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

A. Riferimenti

- art. 19, co. 13-17, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011

B. La “novità”

Il c.d. decreto “Monti” ha istituito – a decorrere **dal 2011** (con buona pace del principio di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente) – una **imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati, **detenuti da persone fisiche residenti** nel territorio dello Stato nella **misura** dello **0,76%** (di fatto l'aliquota dell'IMU senza le riduzioni e detrazioni previste per l'abitazione principale e – come vedremo – con una diversa base imponibile).

Ambito soggettivo: le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a prescindere dalla cittadinanza; non altre categorie di soggetti residenti in Italia (es. persone giuridiche, società di persone, etc.). In proposito, si è rilevato che i presupposti dell'imposta coincidono, grosso modo, con quelli di compilazione del quadro RW del modello Unico (che, dunque, perde la funzione di semplice monitoraggio dei beni detenuti all'estero per assumere ben altro ruolo!), ma ciò è solo parzialmente vero, dal momento che questa nuova imposta non riguarda le società semplici, gli enti non commerciali e i *trusts* che, invece, sono tenuti alla compilazione del quadro RW.

Ambito oggettivo: gli immobili situati all'estero

- * detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale [anche se probabilmente sorgeranno difficoltà nel traslare nozioni giuridiche italiane (concetto di “immobile”, di “diritto reale”) sulle molteplici realtà presenti nei vari Stati esteri] e
- * a “qualsiasi uso destinati”, cioè sia utilizzati direttamente, sia dati in affitto, sia semplicemente tenuti a disposizione o dati in comodato o concessi in uso a terzi ad altro titolo;

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Base imponibile: l'IVIE è dovuta sul costo risultante dall'atto di acquisto o dal contratto e, in mancanza, in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Nel caso di immobili ricevuti per successione o donazione dovrà essere chiarito quale valore assumere tra quello indicato nella dichiarazione di successione eventualmente presentata nello Stato estero o il costo d'acquisto per il dante causa oppure il "valore di mercato".

Dall'imposta è prevista la deduzione – sino a concorrenza del suo ammontare – di un credito di imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. In proposito, è stato auspicato che il decreto attuativo

- fornisca una definizione di "imposta patrimoniale";
- richieda adempimenti semplificati per fruire dell'eventuale credito di imposta.

Anche per questa imposta, il Legislatore rinvia

- * alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso;
- * ad uno o più provvedimenti attuativi da emanarsi da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fatto comunque salvo che il versamento dovrà essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

3. L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

A. Riferimenti

- art. 19, co. 18-21, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011

B. La "novità"

Analogamente a quanto disposto per l'imposta sul valore degli immobili all'estero (vedi sopra), è stata introdotta – a decorrere dal **2011** – una **imposta patrimoniale** sul valore delle attività **finanziarie detenute all'estero** dalle **persone fisiche** residenti nel territorio dello Stato nella misura del

- **0,1 per cento annuo** per il **2011** ed il **2012**;
- **0,15 per cento annuo** a decorrere dal **2013**.

Ratio: introdurre una imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero su cui non si applica l'imposta di bollo ex art. 13, co. 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972: in questo modo non vi dovrebbero essere "discriminazioni" (cioè sono "tassati" tutti) tra investimenti italiani ed investimenti esteri.

Ambito soggettivo: le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a prescindere dalla cittadinanza (vedi sopra in relazione all'IVIE).

Ambito oggettivo: tutte le attività finanziarie (italiane o estere, non importa) detenute all'estero: quindi non solo strumenti e prodotti finanziari (quote di società, titoli obbligazionari, certificati di massa), ma anche conti correnti bancari e, se fosse assunta la definizione contenuta nelle istruzioni agenziali al quadro RW, anche le forme di previdenza complementare organizzate e gestite da società ed enti di diritto estero (escluse quelle obbligatorie per legge). Ciò che conta è la detenzione all'estero, la quale si verifica – ad esempio – quando la persona fisica ha depositato l'attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente. Ragionando in questa ottica, quantunque siano (più che) opportuni chiarimenti, non dovrebbero essere assoggettate alla nuova “patrimoniale”:

- le attività finanziarie affidate in custodia e amministrazione o in amministrazione fiduciaria a intermediari residenti in Italia, a prescindere dal luogo dove questi le abbiano depositate (anche perché queste scontano la “corrispondente” imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari ex art. 13, co. 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972);
- le attività rimpatriate “giuridicamente” a seguito dello Scudo fiscale, le quali – pur non essendo materialmente trasferite in Italia – sono oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente che è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi italiane.

Viceversa, le attività regolarizzate (non rimpatriate giuridicamente) in occasione dello Scudo, sono da considerare detenute all'estero (tant'è che sono soggette agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale) e dunque da assoggettare all'imposta in esame.

Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Al riguardo non è chiaro come ci si debba regolare nel caso di attività

- non più detenute al termine dell'anno (qualcuno suggerisce di applicare il valore normale alla data di dismissione)
- immesse in portafogli di tipo “dinamico” (vengono suggeriti criteri analoghi a quelli sull'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela: somma dei valori rendicontati dall'intermediario estero, ponderati con il periodo di rendicontazione).

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, dall'imposta si può dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie.

Anche per questa imposta, il Legislatore rinvia

- * alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso;

- * ad uno o più provvedimenti attuativi da emanarsi da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fatto comunque salvo che il versamento dovrà essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Problematica aperta per entrambe le patrimoniali sulla “ricchezza estera” dei residenti: si porrà in termini sempre più “stringenti” l'esigenza di valutare la sussistenza (o meno) in Italia della **residenza fiscale** della persona fisica: un processo niente affatto semplice, dal momento che – al di là dei profili formali (es. iscrizione all'AIRE) – una consolidata giurisprudenza di legittimità la identifica nel luogo ove la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi, di natura non solo patrimoniale ed economica, ma anche morale, sociale e familiare (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Trib., sent. 19.05.2010, n. 12259). Un orientamento condiviso anche in sede internazionale, laddove:

- l'art. 4 del modello OCSE contro le doppie imposizioni, indica il luogo dove la persona intrattiene le sue relazioni personali ed economiche più strette (c.d. *centre of vital interests*), come fattore discriminante per risolvere le controversie in tema di residenza fiscale, subito dopo il luogo ove la stessa possiede un'abitazione permanente;
- la Corte di Giustizia CE, nelle situazioni in cui non sia possibile individuare in modo chiaro e preciso il centro degli interessi del soggetto, ha evidenziato la preminenza da assegnare ai legami personali piuttosto che a quelli economici (CGCE, sent. 12.07.2001, C-262/99).